

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE — (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI) DEL CCNL DEL COMPARTO SANITÀ, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico annuo pari a euro 29.257,67 così ripartito:
 - stipendio iniziale tabellare pari a euro lordi 23.298,93 (valori aggiornati al CCNL 2019-2021);
 - indennità di funzione contrattuale per incarichi di base pari a euro 1.300,00 annui comprensivi di tredicesima mensilità;
 - indennità di bilinguismo pari a euro 2.717,16 annui;
 - tredicesima mensilità pari a euro 1.941,58.

Agli importi sopra indicati, è da aggiungersi il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione decentrata e l'indennità di vacanza contrattuale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. Il posto messo a bando è assegnato alla Sezione Acque bonifiche e rifiuti.

Art. 3 – RISERVA DI POSTI PER LE FORZE ARMATE

1. Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3 e all'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, saranno accantonate per cumularle ad altre sino al raggiungimento dell'unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione alla procedura è richiesto:
 - il possesso del **diploma di laurea magistrale o specialistica (o vecchio ordinamento) in ingegneria o titoli equipollenti** per legge o equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto;

- Il possesso della patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria “B”
2. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) aver compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
 - c) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi; l’ARPA ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore del concorso e i candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio;
 - d) conoscere le lingue italiana e francese;
 - e) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
 - f) essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
 - g) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
 - h) **non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.** I candidati sono tenuti a verificare, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, le cause ostative all’assunzione nel pubblico impiego di eventuali sentenze pronunciate a proprio carico.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento della stipulazione del contratto. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di altri documenti a corredo della domanda stessa.

Art. 5 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO

1. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, **pena la non ammissione alla procedura concorsuale**, devono dichiarare nella domanda online, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001, di aver avviato l’iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca mediante raccomandata A/R. entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.
2. Al fine dell’ammissione alla procedura selettiva è necessario allegare alla domanda on line, in formato elettronico, copia del modulo di richiesta di equivalenza del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione entro il termine di scadenza del bando.
3. In questo caso il Dirigente della struttura Gestione del personale dispone l’ammissione sotto condizione del candidato, fermo restando che il riconoscimento del titolo dovrà sussistere al momento dell’assunzione.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Art. 6 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA ON-LINE

1. I candidati nella domanda on-line devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci, i seguenti dati:

ANAGRAFICA

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata;
- e) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità;

REQUISITI GENERALI

- f) di aver versato o di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo art. 10, entro la data di scadenza del bando (è possibile allegare la ricevuta del versamento);
- g) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea o, pur non essendo cittadino di uno Stato membro, di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per il cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- i) **di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;** i candidati sono tenuti, a tal fine, a dichiarare tutte le eventuali condanne (comprese le sentenze di patteggiamento equiparate alla condanna) e provvedimenti riportati, verificando se del caso, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, la propria posizione;
- j) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- k) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
- l) di aver raggiunto il 18° anno di età;

REQUISITI SPECIFICI

- m) il **titolo di studio** di cui all'art. 4, comma 1, con l'indicazione dell'Università, del Comune presso il quale è stato conseguito e dell'anno accademico di conseguimento;

- n) (eventuale) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di equipollenza o equivalenza, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'art. 5;
 - o) **la lingua**, italiana o francese, in cui si intendono sostenere le **prove d'esame**, di cui al successivo art. 14;
 - p) **la lingua**, italiana o francese, in cui si intende effettuare l'accertamento linguistico preliminare (art. 14), diversa da quella scelta per le prove d'esame oppure la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ricorrendo uno dei casi previsti dall'art. 14 comma 4;
 - q) (eventuale) la richiesta di esonero o prove differenziate di cui al successivo art. 14, commi 5 e 6;
 - r) (eventuale) la richiesta di sostenere le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, di cui agli artt. 7 e 8;
 - s) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art. 17;
 - t) il possesso della **patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria "B"**
2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle certificazioni nei casi previsti alle lettere r) e s) esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO CON DISABILITA'

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove della procedura selettiva con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap e conseguentemente deve:
 - **specificare, nell'istanza di partecipazione alla procedura, lo strumento di ausilio in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi** (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - **produrre, entro il termine di scadenza del bando**, copia della certificazione attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 della legge n. 104/1992), dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità, ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti, con una delle seguenti modalità, allegandola alla domanda online, in formato elettronico.
2. Il candidato che non presenta la certificazione medica entro il termine di scadenza del bando è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza gli strumenti d'ausilio e i tempi aggiuntivi richiesti.
3. In caso di svolgimento delle prove scritte a distanza con l'utilizzo di mezzi telematici sarà onere del candidato dotarsi degli strumenti compensativi accordati, con particolare riferimento ad eventuali programmi di video scrittura, dettatore vocale o di lettura vocale, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione e/o dall'operatore economico eventualmente incaricato dello svolgimento delle prove.

Art. 8 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO AFFETTO DA DSA

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, in data 9-

11-2021 (Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento), i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono chiedere: di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

2. La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.
3. L'adozione delle misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita con le modalità stabilite nel presente articolo.
4. Qualora per esigenze organizzative e/o economiche non sia possibile garantire gli strumenti compensativi richiesti sarà definita una misura alternativa di uguale valore compensativo.
5. Il candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve:
 - fare richiesta, nell'istanza di partecipazione alla procedura selettiva, di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, degli strumenti compensativi di cui necessita e dell'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove;
 - produrre, entro il termine di scadenza del bando, copia dell'apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di cui all'art. 2 del D.M. 9-11-2021 succitato, allegandola alla domanda on line.
6. La certificazione di cui sopra deve pervenire, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del bando. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dalla procedura on line di acquisizione delle domande;
7. Il candidato che non presenta la certificazione entro il termine di scadenza del bando è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza la misura dispensativa o gli strumenti compensativi richiesti.
8. In caso di svolgimento delle prove scritte a distanza con l'utilizzo di mezzi telematici sarà onere del candidato dotarsi degli strumenti compensativi accordati, con particolare riferimento ad eventuali programmi di video scrittura, dettatore vocale o di lettura vocale, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione e/o dall'operatore economico eventualmente incaricato dello svolgimento delle prove.

Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro l'8 novembre 2024. La procedura sarà disattivata tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.
2. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata nel presente articolo e nel successivo art. 11 costituisce motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet a decorrere dall'8 ottobre 2024, data di pubblicazione del bando della procedura selettiva.

Art. 10 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE

1. All'atto della compilazione della domanda on-line di partecipazione alla procedura, di cui al punto 11, il candidato che abbia già provveduto al pagamento deve allegare alla domanda on line la ricevuta di pagamento, recapitata all'interessato tramite posta elettronica all'esito della procedura di pagamento elettronico, caricando il relativo file.

2. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del bando, pena l'ammissione con riserva alla selezione, effettuare un versamento, non rimborsabile, dell'importo di euro 10,00 (dieci), che deve avvenire con sistemi di pagamento elettronici, accedendo alla Piattaforma regionale dei pagamenti:
 - ✓ **dal sito web/mobile dell'ARPA Valle d'Aosta**, selezionando nella parte destra della schermata l'icona "Pagamento" della Piattaforma PAGO PA;
<https://www.arpa.vda.it/it/amministrazione-trasparente-dlgs-332013/pagamenti-dell-amministrazione/1492-pagamenti-informatici>;
 - ✓ **oppure direttamente dalla piattaforma regionale**:
<https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>
3. Le istruzioni per effettuare il pagamento sono reperibili sul sito agenziale, nella sezione PAGOPA, sul lato destro della home page.
4. Il candidato dovrà selezionare la modalità di pagamento spontaneo per contributi ammissione concorsi e selezioni, e indicare la causale di pagamento "Concorso collaboratore amministrativo".

Art. 11 - PROCEDURA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. Per procedere alla compilazione della domanda on line, occorre preliminarmente effettuare la registrazione nell'apposito link, presente sul sito agenziale, nella sezione concorsi, al fine di attivare l'utenza.
2. Per la registrazione, occorre seguire le indicazioni contenute nell'apposita guida pubblicata nella sezione concorsi, e inserire i dati anagrafici dell'utente che utilizzerà il programma (N.B. il cognome ed il nome devono essere quelli del candidato che si iscriverà alla procedura selettiva). Fare attenzione a scrivere correttamente l'indirizzo mail e a non inserire una PEC, altrimenti non si ricevono le credenziali di accesso. La guida completa di supporto per le fasi di registrazione e di compilazione della domanda on line è pubblicata sul sito internet agenziale www.arpa.vda.it nella sezione concorsi e può essere oggetto di aggiornamento durante il periodo di pubblicazione del bando.

Art. 12 – ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA

1. L'esclusione dalla procedura selettiva è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 4;
 - b) omissione nella domanda di partecipazione al concorso delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 6, comma 1, lett. a), h), i), j), m), t);
 - c) presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all'art. 11;
 - d) mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione nei termini di cui all'art. 13, nel caso di ammissione con riserva, compreso l'omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 10;
 - e) mancata consegna della copia della dichiarazione di equipollenza o della copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente alla ricevuta di spedizione (art. 5), entro il termine di scadenza del bando.

2. La comunicazione inerente all'esclusione è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC).
3. L'ARPA non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 13 – AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA all'Albo on line e nella sezione concorsi entro il 5 dicembre 2024. La data di pubblicazione all'albo on line dell'ARPA ha valore di comunicazione diretta e personale ai destinatari non saranno effettuate comunicazioni con altri mezzi.
2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente, deve sanare le irregolarità riscontrate, pena l'esclusione. L'irregolarità deve essere sanata con le seguenti modalità:
 - procedura on line, già utilizzata per la presentazione della domanda.
3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve pervenire all'ARPA, entro le ore 14:00 del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
4. Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva, per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 10, non provveda al relativo pagamento entro il termine di cui al comma 2, lo stesso è **escluso dalla procedura** ai sensi dell'art. 14, comma 6, del r.r. 1/2013.

Art. 14 - ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 15, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.
2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.
3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alle prove d'esame di cui al successivo art. 15.

4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:

- a) coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria D – Qualifica unica dirigenziale", banditi dall'ARPA, o nelle corrispondenti categorie di concorsi banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.

L'accertamento linguistico superato **in data anteriore al 13 marzo 2013** conserva, ai fini dell'esonero:

- **validità permanente** per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, regolamento regionale n. 6/1996);
- **validità permanente** per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l'accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore (art. 7, comma 7, regolamento regionale n. 6/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2008);
- **validità di quattro anni** negli altri casi.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superato presso l'ARPA, Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'art. 1 del regolamento, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2013;

- b) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria D – Qualifica unica dirigenziale", ovvero per l'Area dei professionisti della salute o funzionari, banditi dall'ARPA, l'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;
- c) coloro che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta");
- d) coloro che sono in possesso del diploma DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française); nel caso tale diploma sia stato conseguito presso un istituto privato (es. Alliance française) occorre consegnare l'attestato, di cui l'Ufficio concorsi farà una copia autentica, entro il giorno della prova orale;
- e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

5. È soggetto a esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da allegare alla domanda on line;
6. Il candidato con disabilità psichica o sensoriale, associata a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, è esonerato dalla prova di accertamento linguistico. Il candidato deve consegnare apposita certificazione medica dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità ai fini di accordare o meno l'esonero, in allegato alla domanda online.
7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.
8. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'ARPA, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013), o il conseguimento di un diploma di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura deve essere comunicato dal candidato all'Ufficio concorsi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo il concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.
9. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria D – Qualifica unica dirigenziale e alle categorie/posizioni inferiori.

Art. 15 – PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame della procedura concorsuale comprendono:

a) Una **prova scritta** inerente a:

Gli impatti dell'attività umana sull'ambiente con particolare riferimento alla gestione delle acque reflue, alla gestione dei rifiuti speciali e alla valutazione della qualità chimica delle acque superficiali: prevenzione, monitoraggi e controlli.

Disciplina statale (D.lgs. 152/2006 e smi - Principi generali e, nello specifico, Parte terza e parte quarta e DM 260/2010 e smi).

Disciplina regionale (L.R. 31/2007 e smi e L.R. 59/1982 e smi, volume secondo del Piano regionale di gestione rifiuti quinquennio 2022-2026).

b) una **prova orale** inerente a:

- le materie della prova scritta;

- l'ARPA Valle d'Aosta: compiti e competenze (l.r. 7/2018 e relativi atti organizzativi agenziali);
- il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (l. 132/2016);
- la disciplina dell'organizzazione degli enti del comparto unico regionale (l.r. 22/2010)
- Codice di comportamento del pubblico dipendente disponibile sul sito internet agenziale, al seguente link [Codice di Comportamento](#).

2. Prima dell'avvio di ciascuna delle prove la Commissione esplicita ai candidati i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.

Art. 16 – INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D'ESAME

1. Il diario e il luogo delle prove (art. 14 e 15), stabiliti dalla Commissione esaminatrice, saranno pubblicati sull'Albo on line del sito istituzionale dell'ARPA (www.arpa.vda.it) e nella Sezione concorsi.
2. La data di pubblicazione sull'Albo on line ha valore di comunicazione diretta e personale ai destinatari, ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.
3. I candidati dovranno presentarsi alle prove concorsuali muniti di un documento di riconoscimento valido. I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell'ora e presso la sede stabilita, sono dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia stata la ragione dell'assenza, anche se ricorrano cause di forza maggiore. I candidati non possono chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.
4. I candidati non possono, altresì, introdurre nella sede d'esame dispositivi elettronici (quali, ad esempio, telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione) atti a consentire la comunicazione con l'esterno, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
5. L'ammissione ad ogni prova d'esame successiva è resa pubblica mediante affissione all'ingresso della sede ARPA e contestuale pubblicazione sul sito web agenziale www.arpa.vda.it nella sezione concorsi.
6. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
7. In caso di svolgimento delle prove a distanza con l'utilizzo di mezzi telematici il candidato dovrà obbligatoriamente disporre di:
 - a) una stanza isolata, idonea alla collocazione della postazione di lavoro, con porte e finestre che devono rimanere chiuse per tutta la durata del collegamento, all'interno della quale deve essere garantito il silenzio e impedito l'accesso a terzi, pena l'esclusione dalla prova;
 - b) un personal computer connesso ad internet e collegato all'alimentazione della corrente elettrica, dotato del sistema operativo e della configurazione minima necessari, comunicati ai candidati con apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'ARPA;
 - c) un dispositivo mobile (smartphone o tablet) munito di telecamera e microfono, connesso ad internet, collegato all'alimentazione della corrente elettrica e dotato di sistema operativo e delle eventuali applicazioni necessarie al collegamento comunicati ai candidati con apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'ARPA;
 - d) una connessione internet stabile con velocità consigliata di 1,5 Mbps in download e di 1 Mbps in upload.

Art. 17 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
2. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:
- a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati stessi;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.
3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 18 – GRADUATORIA

1. Il punteggio finale utile alla stesura delle graduatorie è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame di cui all'art. 15 del bando, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.
2. Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice rimette gli atti al Direttore generale dell'ARPA. La graduatoria definitiva è approvata dal Direttore generale, e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e sull'albo on line dell'ARPA per 15 giorni consecutivi.
3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale regionale (BUR) decorre il termine per le eventuali impugnative. L'idoneità è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC.
4. La graduatoria ha validità triennale dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine l'ARPA si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di collaboratore tecnico professionale che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi di lavoro temporaneo, a tempo pieno o parziale.
5. Le graduatorie, nel periodo di vigenza, possono essere utilizzate anche dagli enti convenzionati ai sensi dell'art. 6 del r.r. 1/2013

6. Il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato che rinunci per due volte consecutive è collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria da cui è stata effettuata la chiamata.

Art. 19 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. L'ARPA può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 20 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. I candidati dichiarati vincitori della presente procedura concorsuale nonché gli altri candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. L'Ufficio Gestione del Personale dell'ARPA si occuperà di acquisire d'ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e necessari per l'assunzione.

Art. 21 - PERIODO DI PROVA

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di quattro mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
2. Decorso la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ARPA deve essere motivato.
3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli è riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
5. Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato nell'area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell'Azienda o ente di provenienza.
6. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.
7. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti:
 - a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale

ambito di attività. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;

b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;

8. Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.

Art. 22 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA

In caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 20 o in mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente della struttura competente in materia di assunzioni del personale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza dalla graduatoria.

Art. 23 – DIRITTO DI ACCESSO

Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

Art. 24 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

Art. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA

I dati personali di cui l'ARPA entrerà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

L'informativa per il trattamento dei dati personali costituisce parte integrante del modulo elettronico di presentazione della domanda.

Sono fatte salve, altresì, le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Art. 26 - INFORMAZIONI VARIE

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Gestione del personale sito in Saint-Christophe (AO), loc. La Maladière n. 48, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9,00' alle 12,00' e dalle 14,30' alle 16,00' (☎0165/278530-528-507), oppure scrivendo alla seguente mail: personale@arpa.vda.it.

Responsabile istruttoria: Michela Fontana dell'Ufficio Gestione del personale (0165-278530).

Eventuali ulteriori informazioni inerenti alla procedura saranno pubblicate sul sito internet agenziale www.arpa.vda.it.

Il Direttore generale
- Igor Rubbo –
FIRMATO